

L.R. 5 luglio 2016, n. 19**Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIAPI.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 65/1 del 28 giugno 2016](#), pubblicata nel BURA 13 luglio 2016, n. 27 ed entrata in vigore il 14 luglio 2016)

Testo vigente

(in vigore dal 14/07/2016)

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge favorisce i processi aggregativi tra comuni aventi una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, attraverso la concessione di contributi straordinari regionali in aggiunta a quelli statali.

Art. 2

(Modifiche alla L.R. 143/1997)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della [legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143](#) (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo un tantum di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di:

- a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti;
- b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti;
- c) euro 250.000,00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti;
- d) euro 350.000,00 per i comuni con popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti;
- e) euro 500.000,00 per i comuni con popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della [L.R. 143/1997](#) sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7 comuni di nuova istituzione mediante fusione, nel triennio 2016 - 2017 - 2018. Le agevolazioni decorrono a partire dall'anno successivo al completamento della procedura di fusione.

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano nel caso in cui, a seguito del processo di fusione tra due o più comuni, il comune derivante dallo stesso risulti avere una popolazione residente inferiore a 2.000 e superiore a 15.000 abitanti.

3-quater. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della [L.R. 143/1997](#) sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per le finalità previste dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 10, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro con le risorse appostate nell'ambito del nuovo stanziamento denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1.

2-ter. La spesa per il biennio 2017 - 2018 è stimata nella misura massima di euro 2.600.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.900.000,00 per l'anno 2018.

2-quater. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2017 pari ad euro 2.600.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l'anno 2017, la seguente variazione per competenza:

- a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 2.600.000,00;
- b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 300.000,00;
- c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 300.000,00;
- d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica

regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 2.000.000,00.

2-quinquies. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2018 pari ad euro 1.900.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l'anno 2018, la seguente variazione per competenza:

- a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 1.900.000,00;
- b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 150.000,00;
- c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 150.000,00;
- d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 1.600.000,00.

2-sexies. Per gli anni successivi al 2018 gli oneri sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni", allocato alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'[articolo 38, secondo comma, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2-septies. L'autorizzazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale."

Art. 3

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una relazione annuale dalla quale emergano lo stato di attuazione, le criticità riscontrate e i risultati degli interventi di incentivazione alla fusione dei piccoli comuni di cui all'articolo 10 della [L.R. 143/1997](#). A tal fine, la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quali procedure di fusione sono state avviate e quali sono le caratteristiche degli enti oggetto di fusione;
 - b) in quale misura le agevolazioni previste hanno soddisfatto le richieste degli enti locali;
 - c) in che misura i finanziamenti erogati hanno contribuito alla riduzione dell'entità dei tributi locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati.
2. I contenuti della relazione di cui al comma 1 presentata in Consiglio sono pubblicati nel sito web del Consiglio regionale.

Art. 4

(Contributo alle spese di funzionamento della SAGA)

1. La Regione, tenuto conto di quanto previsto in materia di infrastrutture nella strategia «Europa 2020», nonché di quanto stabilito nel Piano Nazionale degli Aeroporti approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 2015, concede a favore della SAGA S.p.A., sulla base dei dati finanziari contenuti nel piano industriale 2015, approvato dall'assemblea della medesima società in data 7 settembre 2015, un contributo di euro 4.000.000,00 alle spese di funzionamento dell'Aeroporto d'Abruzzo, già individuato quale aeroporto di interesse nazionale ed inserito nel comprehensive network delle reti europee Ten-T ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 1315/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, nel rispetto delle disposizioni di cui alla [Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03](#) (Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree).
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria per l'esercizio 2016 nella Missione 10, Programma 04, Titolo 1, mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
 - a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 4.000.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
 - b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 10, Programma 04, Titolo 1, la somma di euro 4.000.000,00 da destinare all'assegnazione di un contributo di pari ammontare alla SAGA S.p.A., quale aiuto al funzionamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla [Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03](#) (Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree).

Art. 5

(Contributo straordinario alla fondazione CIAPI)

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la continuità e l'implementazione delle attività formative dell'associazione CIAPI nell'ambito del mercato del lavoro, concede per l'esercizio finanziario 2016 un contributo straordinario alla fondazione CIAPI, ai sensi dell'articolo 54 della [legge regionale 26 aprile 2004, n. 15](#) (Legge finanziaria regionale 2004) e dell'articolo 3 dello statuto fondazione CIAPI, di euro 850.000,00.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria per l'esercizio 2016 nella Missione 15, Programma 02, Titolo 1, mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
 - a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 850.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
 - b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 15, Programma 02, Titolo 1, la somma di euro 850.000,00 da destinare all'assegnazione di un contributo straordinario di pari ammontare alla fondazione CIAPI.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).